

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 68 del 3 maggio 2022

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2012, N. 5
(DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO)**

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 5/2012)

L'articolo 1 introduce la lettera r bis) all'articolo 4 della l.r. 5/2012.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012)

L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 5 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 5/2012)

L'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2012.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 5/2012)

L'articolo 4 modifica il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 innalzando il concorso finanziario della Regione sulle spese in conto capitale in misura non superiore al 80 per cento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.